**Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento**
Piazza Dante 15, 38122 Trento
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615
uff.stampa@provincia.tn.it

**COMUNICATO n. 2678 del 18/09/2026**

**Aggiornate le disposizioni in coerenza con la nuova disciplina della Quota A dell'Assegno unico provinciale**

# Servizi per l'impiego, più accompagnamento e attivazione

**Al fine di accompagnare in modo più strutturato le persone nel percorso di superamento della propria condizione di difficoltà occupazionale, la Giunta provinciale, su proposta del vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca Achille Spinelli, ha aggiornato le disposizioni per la gestione dei servizi per l'impiego. L'intervento si inserisce nel quadro della recente riforma della Quota A dell'Assegno unico provinciale (AUP) e punta a sostenere l'attivazione lavorativa dei beneficiari attraverso una maggiore responsabilizzazione delle persone e una presa in carico più continuativa da parte dei servizi.**
**"Se chiediamo alle persone di attivarsi, è necessario che possano contare su servizi capaci di accompagnarle concretamente nel percorso verso il lavoro – spiega il vicepresidente Achille Spinelli –. Con questo aggiornamento rendiamo quindi più stretto il collegamento tra il sostegno della Quota A e le opportunità offerte dai servizi per l'impiego, rafforzando la presa in carico e la continuità del percorso. L'obiettivo è fare del sostegno pubblico uno strumento che aiuti le persone a superare una situazione di difficoltà e a costruire, attraverso il lavoro, una maggiore autonomia".**

La revisione riguarda in particolare i componenti dei nuclei familiari percettori della Quota A che siano stati valutati attivabili al lavoro, rafforzando il raccordo tra le condizioni previste dalla misura di sostegno e gli strumenti messi a disposizione dai Centri per l'impiego e dai soggetti accreditati.

Tra le principali novità viene eliminata la possibilità di esonero dalla sottoscrizione del Patto di servizio per i beneficiari della Quota A che abbiano un'occupazione di almeno tre mesi. La modifica recepisce il nuovo principio introdotto dalla disciplina dell'AUP, che prevede l'attivazione lavorativa per i componenti del nucleo familiare disoccupati, privi di impiego o con un contratto di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

Viene inoltre eliminata la possibilità di esonero dall'attivazione per carichi di cura legata alla presenza nel nucleo familiare di bambini di età compresa tra uno e tre anni.
Per le persone con disabilità valutate attivabili al lavoro, qualora non siano escluse o esonerate, viene rafforzato il percorso di attivazione: se non già iscritte, dovranno richiedere l'iscrizione agli elenchi del collocamento mirato previsti dalla legge 68 del 1999.
Per i percettori della Quota A viene inoltre esclusa l'applicazione delle deroghe ai termini di presentazione presso il Centro per l'impiego previste per i lavoratori stagionali.

Parallelamente, viene rafforzata la presa in carico da parte dei Centri per l'impiego e dei soggetti accreditati. Una volta sottoscritto il Patto di servizio, i beneficiari della Quota A saranno tenuti a presentarsi almeno ogni 90 giorni presso il servizio di riferimento, per aggiornare la propria posizione, condividere con l'operatore le informazioni relative al percorso di attivazione e concordare le azioni utili a favorire l'inserimento lavorativo.

È prevista inoltre una specifica possibilità di valutazione per le situazioni di particolare debolezza occupazionale. Attraverso un apposito Comitato, Agenzia del lavoro potrà segnalare ad APAPI i casi nei quali, in ragione della condizione della persona, sia stato necessario attivare un percorso di politica attiva per favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro. Tale valutazione potrà consentire la non applicazione del meccanismo di decurtazione della Quota A previsto dalla nuova disciplina.

La revisione interviene anche sulla procedura di cancellazione dalle liste di disoccupazione delle persone da lungo tempo inattive, rendendola più aderente alla normativa sul procedimento amministrativo. È prevista una comunicazione personale di avvio del procedimento, accompagnata dalla pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale di Agenzia del lavoro, con un termine di 60 giorni entro il quale l'interessato potrà confermare il proprio stato di disoccupazione ed evitare la cancellazione.

È stato infine ampliato il catalogo delle misure di politica attiva che possono essere erogate alle persone non tenute alla sottoscrizione del Patto di servizio o che si trovano in particolari situazioni lavorative. La disciplina relativa ai lavoratori stagionali viene inoltre ulteriormente dettagliata.

(sr)